

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 484

del 07/12/2016

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per il servizio di pronta disponibilità

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani

Dr.ssa Annamaria Indelicato

Dott.ssa Teresa Foini



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Deliberazione D.G. ASL n. 481 del 23.08.2011 è stato approvato il protocollo operativo relativo al "Riassetto della pronta disponibilità degli operatori del Dipartimento di Prevenzione Medico";

Rilevato che a seguito della L.R. 23/2015 di evoluzione del servizio sociosanitario lombardo sono intervenuti significativi cambiamenti nel ruolo, funzioni e organizzazione dell'A.T.S. di Brescia (subentrata all'ASL di Brescia dal 01.01.2016);

Vista la DGR n. X/5513 del 02.08.2016 ad oggetto: "Ulteriori determinazioni in ordine alle linee guida regionali per l'adozione dei Piani di Organizzazione Aziendale Strategici delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), degli IRCCS di diritto pubblico della Regione Lombardia e di AREU";

Richiamato il proprio Decreto n. 403 del 21.10.2016 con il quale è stato adottato il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico, trasmesso ai competenti organi regionali per il prescritto controllo;

Ravvisata l'opportunità di adottare un regolamento disciplinante in modo organico il servizio di pronta disponibilità dell'A.T.S. di Brescia;

Visti gli artt. 7 del CCNL integrativo del CCNL del Comparto del 07.04.1999, siglato in data 20.09.2001, e 17 dei CCNL delle aree dirigenziali siglati in data 03.11.2005;

Vista la DGR n. X/4338 del 20.11.2015 ad oggetto: "Seconde determinazioni in ordine al Piano di Gestione delle Risorse Umane per l'anno 2015 per le Aziende sanitarie pubbliche, Fondazioni Irccs di diritto pubblico e AREU, prime indicazioni in ordine all'orario di lavoro e riposi giornalieri ex D.Lgs. 66/2003 e s.m.i";

Vista la proposta di Regolamento, elaborata dal Direttore del Servizio Risorse Umane e condivisa con la Direzione Strategica nell'ambito dell'Ufficio di Direzione del 26.10.2016, proposta inviata alle OO.SS. del Comparto e della Dirigenza in pari data;

Viste le osservazioni pervenute dalle OO.SS. del Comparto e della Dirigenza;

Sentite le OO.SS. del Comparto in data 15.11.2016;

Acquisito il parere del Collegio di Direzione in data 23.11.2016;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di approvare il Regolamento per il servizio di pronta disponibilità (Allegato "A" di pagine n. 4) allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- b) di demandare al Diretto del Servizio Risorse Umane ogni conseguente comunicazione e adempimento;
- c) di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;
- d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- e) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Sistema Socio Sanitario



ATS Brescia

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE di Brescia

Regolamento per il servizio di pronta disponibilità

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento del servizio di pronta disponibilità presso l'ATS di Brescia.

Art. 2 (Definizione)

1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla pronta reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere il luogo dell'intervento nel minor tempo possibile, ove non già impegnato in altro intervento per precedente chiamata, nell'ambito dei piani annuali predisposti dall'Agenzia per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica e all'organizzazione delle strutture.

1. Sulla base dei piani annuali sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti e i dipendenti in servizio presso le seguenti strutture, nel numero e profili professionali necessari a soddisfare le esigenze funzionali delle strutture stesse, e salvo i casi di cui all'art. 5:

- Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
- Dipartimento veterinario e Sicurezza degli Alimenti di origine animale
- U.O. Tecnica
- U.O. Sistema Informativo Aziendale.

Il servizio di pronta disponibilità è limitato al periodo di chiusura dei servizi, come segue:

- dal lunedì al venerdì dalle 17,00 alle 8,00 del giorno successivo (alle 6,00 per i dirigenti veterinari);
- il sabato, la domenica e festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e dalle 20,00 alle ore 8,00 del giorno successivo (per i dirigenti veterinari dalle ore 6,00 alle ore 18,00 e dalle ore 18,00 alle ore 6,00 del giorno successivo).

2. Nel caso in cui il turno cada in un giorno festivo spetta, a richiesta, un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

3. Per esigenze funzionali, in ragione dell'orario di chiusura dei servizi, il turno infrasettimanale è organizzato dalle ore 17,00 e fino alle ore 8,00 (fino alle ore 6,00 per i dirigenti veterinari) del giorno successivo.

4. Per particolari esigenze di servizio, anche connesse alla necessità di far fronte a situazioni di emergenza, possono essere previsti turni straordinari di pronta disponibilità, comunque non inferiori alle 4 ore.

Art. 3 (Piani annuali)

1. Le strutture di cui all'art. 2 predispongono, di norma annualmente, i piani annuali delle emergenze in cui sono indicate le prestazioni da svolgere in pronta disponibilità, gli ambiti territoriali, i turni di pronta disponibilità, le specifiche modalità operative, e le figure professionali coinvolte.

2. I piani sono oggetto di informazione preventiva alle OO.SS.

Art. 4 (Compensi)

1. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità di € 20,65 per ogni 12 ore, fatti salvi gli adeguamenti contrattuali e le rivalutazioni previste nei C.C.I.A. Ai fini dell'erogazione delle indennità, i turni infrasettimanali di cui all'art. 2 vengono cumulati e suddivisi in turni di 12 ore, oltre a eventuali resti retribuiti in proporzione al numero di ore.

Art. 5 (Limitazioni e casi particolari)

1. Sono esclusi dal servizio di pronta disponibilità i dirigenti ad impegno ridotto.

2. I dipendenti a tempo parziale, limitatamente ai casi di carenza organica, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle Leggi 151/2001 e 104/1992, possono essere utilizzati per coprire i turni di pronta disponibilità in numero proporzionalmente ridotto in relazione all'orario di lavoro.

3. Di regola, fatte salve particolari situazioni di carenza di organico, non possono essere previste per ciascun dirigente più di 10 turni di pronta disponibilità al mese, e più di 6 per ciascun dipendente del comparto.

4. I Direttori di Struttura complessa, se lo ritengono, possono effettuare il servizio di pronta disponibilità.

Art. 6
(Organizzazione)

1. In caso di chiamata in pronta disponibilità, il dipendente si reca, di norma, presso la propria sede abituale di servizio in cui rileva l'inizio del servizio con il badge, registra l'uscita per effettuare la prestazione con il badge e gli appositi codici e utilizza l'automezzo dell'Agenzia per raggiungere il luogo dell'intervento. Al termine dell'intervento il dipendente rientra nella sede, ove rileva il termine del servizio e deposita l'automezzo dell'Agenzia.

2. In particolari casi, per motivi di celerità ed efficienza della prestazione, oppure a fronte dell'accertata indisponibilità di un automezzo dell'Agenzia, il dipendente potrà recarsi direttamente sul luogo dell'intervento utilizzando il proprio automezzo, con conseguenti rimborsi, ai sensi del vigente regolamento, dandone successiva comunicazione al proprio Dirigente responsabile.

Per particolari attività (quali il canile sanitario) che devono essere svolte con automezzi dell'Agenzia, il dipendente in pronta disponibilità dispone dell'automezzo stesso presso la propria residenza.

Tenuto conto della natura dell'istituto contrattuale, caratterizzato dalla prontezza dell'intervento, il tragitto di accesso sul posto (ove venga utilizzato il mezzo proprio) sarà rimborsato calcolando la distanza tra la sede dell'ATS più vicina alla propria residenza e il luogo dell'intervento, e sarà riconosciuto il tempo medio di percorrenza tra la sede dell'ATS più vicina alla propria residenza e il luogo dell'intervento. Uguale trattamento si applica per il ritorno.

3. Dovranno prioritariamente essere utilizzati gli strumenti di connessione remota all'Agenzia per una verifica e un'eventuale risoluzione del problema segnalato. In tal caso il dipendente provvederà ad inserire apposite anomalie di timbratura con la specifica causale.

Art. 7
(Periodo di riposo ex art. 7 Dlgs. 66/2003)

1. Il periodo di reperibilità dei dipendenti non è conteggiabile nell'orario di lavoro. Si considerano invece rientranti nell'orario di lavoro le ore lavorate a seguito di chiamata durante il turno di pronta disponibilità.

2. Sono altresì conteggiate quali ore lavorate le attività svolte dal capofila per lo smistamento delle chiamate ricevute al cellulare di servizio di riferimento, calcolate in forma forfettaria pari a 0,5 ore a chiamata.

3. Le stesse ore lavorate, peraltro, sospendono e non interrompono il periodo di riposo, vista la deroga all'obbligo della sua consecutività che l'art. 7, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. n. 66/2003 prevede per le attività caratterizzate da regimi di reperibilità. Pertanto, al termine della prestazione lavorativa resa, non si dovrà riconoscere un altro periodo di riposo, bensì un numero di ore che, sommate a quelle fruite precedentemente alla chiamata, consenta il completamento delle 11 ore di riposo complessivo.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2017 e sostituisce tutte le precedenti diverse disposizioni aziendali adottate in materia.